

OGGETTO: **AZIENDE PLURILocalizzate E CIG IN DEROGA**
ISTRUZIONI INPS SULLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Con il decreto interministeriale 20 giugno 2020, n. 9 (d.i.) - pubblicato sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il 2 luglio scorso (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 33/2020) - sono state stabilite le modalità di attuazione dell'art. 22-quater del d.l. 17/03/20, n. 18 (CONFIMI ROMAGNA n. 11 e n. 12 del 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/20, n. 27 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020), secondo cui i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd) per i periodi successivi alle prime 9 settimane sono autorizzati dall'INPS su domanda dei datori di lavoro.

In particolare, l'art. 1, comma 1, del d.i. ha disciplinato la presentazione delle istanze relative ai trattamenti di Cigd riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

Nello specifico, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di Cigd di cui al citato art. 22-quater del d.l. n. 18/2020, per i datori di lavoro con unità produttive situate in 5 o più Regioni o Province autonome (cd "aziende plurilocalizzate"), per i quali era stato il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ad autorizzare, con specifici decreti, le prime settimane di Cigd, **il d.i. ha previsto che la presentazione delle istanze per la richiesta di trattamenti riferiti a periodi successivi avvenga direttamente all'INPS.**

A integrazione di quanto indicato nel proprio messaggio n. 2489 del 17/06/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2020), a cui si rimanda per quanto attiene ai termini di presentazione delle domande e a quant'altro disciplinato per la Cigd, l'INPS, con il messaggio n. 2856 del 17 luglio scorso, ha comunicato quanto segue:

- le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione per il periodo richiesto (22/13/9 settimane, come più avanti precisato in dettaglio) con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e che intendono richiedere una proroga della prestazione di Cigd, devono inviargli direttamente la nuova domanda, con le modalità sotto riportate;
- i datori di lavoro che siano stati autorizzati per l'intero periodo spettante – 22 settimane per le aziende con unità produttive site nei comuni di cui all'art. 22, comma 8-bis, del d.l. n. 18/2020 (c.d. zone rosse, corrispondenti a dieci comuni lombardi e a uno veneto); 13 settimane per le aziende con unità produttive ubicate nelle regioni di cui all'art. 22, comma 8-quater, del d.l. n. 18/2020 (c.d. regioni gialle, tra cui l'Emilia-Romagna); 9 settimane per le aziende del restante territorio nazionale – possono presentare domanda all'Istituto per un ulteriore periodo di 5 settimane, decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, e, una volta integralmente fruite le citate 5 settimane, per eventuali ulteriori 4 settimane per periodi fino al 31 ottobre 2020;
- i datori di lavoro ai quali siano stati autorizzati periodi inferiori a quelli sopra evidenziati (22/13/9 settimane) devono invece presentare istanza per il completamento delle settimane

spettanti al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preliminarmente alla richiesta all'Istituto delle ulteriori 5 ed eventuali successive 4 settimane;

- in ragione della recente attribuzione all'Istituto della domanda relativa alla Cigd per le aziende plurilocalizzate (2 luglio 2020), la procedura informatica per la presentazione delle istanze sarà resa disponibile dal 24 luglio 2020 con la pubblicazione di uno specifico messaggio in cui si forniranno le relative istruzioni tecniche. Considerati i nuovi e più stringenti termini previsti dal d.l. n. 52/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2020) per la presentazione delle domande e dei tempi tecnici di realizzazione delle procedure di gestione da parte dell'INPS, in fase di prima applicazione, le aziende, con riferimento ai periodi i cui termini di trasmissione fossero già scaduti, potranno utilmente inviare le relative istanze entro e non oltre 15 giorni dalla data di rilascio della procedura;
- per quanto attiene alla tipologia di pagamento, per le aziende di cui si tratta è prevista anche la possibilità di anticipare la prestazione e recuperarne l'ammontare con il sistema del conguaglio contributivo;
- nel caso di richiesta di pagamento diretto con anticipo, l'Istituto autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse, per le cui specifiche, nonché per i termini di pagamento dell'anticipo o per il saldo del pagamento dell'integrazione salariale, si rinvia alle indicazioni fornite al paragrafo 4 del citato messaggio n. 2489/2020 e con la circolare n. 78/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 33/2020). Con successiva comunicazione verranno inoltre fornite dall'INPS le indicazioni relative al flusso di gestione dell'autorizzazione della prestazione.